

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «ocean beach club ibiza» — Domanda di registrazione n. 10 610 491

Procedimento dinanzi all'UAMI: parziale opposizione

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 31 luglio 2014 nel procedimento R 2293/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata; e
- condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento, incluse tutte quelle derivanti da quanto finora svoltosi dinanzi alla divisione di opposizione e alla prima commissione di ricorso dell'UAMI nei gradi inferiori di giudizio che hanno dato luogo al presente ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — Herbert Smith Freehills/Commissione

(Causa T-755/14)

(2015/C 026/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Herbert Smith Freehills LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Wytinck, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione GESTDEM 2014/2070 della Commissione europea, del 24 settembre 2014; e
- condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione GESTDEM 2014/2070, del 24 settembre 2014, nella quale la Commissione ha respinto la sua domanda di accesso, ai sensi del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾, ad alcuni documenti riguardanti l'adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE⁽²⁾.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto nessuno dei documenti non divulgati identificati dalla Commissione rientra nell'ambito dell'eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto alcuni documenti non divulgati identificati dalla Commissione non rientrano nell'ambito dell'eccezione relativa alla tutela della consulenza legale.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti identificati a seguito della domanda di accesso presentata dalla ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

⁽²⁾ GU 2014, L 127, pag. 1.

Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — European Dynamics Luxembourg ed Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-764/14)

(2015/C 026/49)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) ed Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti M. Sfyri e I. Ampazis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea Ares(2014) 2903214, del 5 settembre 2014, con la quale la Commissione ha respinto l'offerta delle ricorrenti nel contesto della gara d'appalto a procedura ristretta EuropeAid/135040/C/SER/MULTI;
- disporre il ripristino dello status quo ante e
- condannare la Commissione alla totalità delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono quanto segue.

A loro avviso, la decisione impugnata deve essere annullata, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, per i seguenti motivi:

In primo luogo, l'esperienza dei partecipanti è stata valutata nel corso della procedura di assegnazione, ancorché fosse già stata esaminata in fase di preselezione.

In secondo luogo, la Commissione ha infranto l'obbligo di motivare la propria decisione avendo fornito spiegazioni insufficienti per la classificazione dell'offerta tecnica delle ricorrenti e non avendo comunicato l'intera composizione del consorzio vincitore e le caratteristiche essenziali dell'offerta economica.

In terzo luogo, la Commissione è incorsa in una serie di errori manifesti di valutazione riguardo all'offerta tecnica delle ricorrenti, infrangendo al tempo stesso il principio della parità di trattamento dei partecipanti.

In quarto luogo, la Commissione ha violato il regolamento finanziario e il principio di trasparenza ivi previsto.
